

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

Per: Dipasquale Daniele, nato a Ragusa il 13/05/1988, e ivi residente a Ragusa nella Via Risorgimento n. 54, CF: DPSDNL88E13H163C, rappresentato e difeso per mandato allegato al presente atto dall'avv. Katia Ricci, CF: RCCKTA75D46H163D, con studio in Ragusa nella via A. Maiorana n. 48 (fax 0932 654232), la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata katia.ricci@avvragusa.legalmail.it, presso cui elegge domicilio digitale.

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, CF: 801852505888, con sede in Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio IX - Ambito territoriale di Ragusa**, in persona del suo Dirigente pro tempore, nella sua sede di Ragusa nella Via G. Bruno n. 2, CF: 92005900888, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Catania (PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X Ambito Territoriale di Milano**, in persona del suo Dirigente pro tempore, nella sua sede di Milano nella Via Soderini 24, CF: 80099830152, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Milano (PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

e nei confronti di

tutti i docenti di scuola secondaria di I grado della classe di concorso ADMM inseriti negli elenchi di mobilità per l'a.s. 2022/2023 nella provincia di Ragusa ed inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Ragusa per l'a.s. 2022/2023,

PER



l'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D. Lgs. 151/2001 nella sede scolastica territoriale della provincia di Ragusa, quale docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado della classe di concorso ADMM sostegno, anche previo annullamento e/o disapplicazione di tutti gli elenchi, graduatorie e provvedimenti di mobilità e di assegnazione di incarichi annuali di supplenza nella provincia di Ragusa per l'a.s. 2022/2023 per la scuola secondaria di I grado, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, posti in essere dalle Amministrazioni convenute e meglio specificati nel proseguo, con violazione del diritto del ricorrente ad essere assegnato alla sede scolastica territoriale di Ragusa, per i seguenti motivi per la cui migliore intelligenza si premette

IN FATTO

Il ricorrente Dipasquale Daniele, docente di ruolo nella scuola secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso ADMM Sostegno, è in servizio presso l'Istituto Dante Alighieri (MIMM85501L) con sede a Legnano (MI) in Via A. Robino, 25/a (doc. 1).

In data **02/08/2022** l'odierno ricorrente presentava agli UST di Milano e di Ragusa domanda di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art.42-bis del D.Lvo 151/2001, ad una sede di servizio ubicata nella provincia di Ragusa, secondo l'ordine di cui alla domanda (doc. 2), documentando di essere padre del minore Dipasquale Andrea, nato a Ragusa il 31/10/2021 (doc. 3) e marito della Sig.ra Padua Valeria, che svolge l'attività di libero professionista nella provincia di Ragusa (doc. 4), ove risiede il nucleo familiare.

Alla data del 2.08.2022 sul sito istituzionale dell'UST Ragusa veniva resa nota la disponibilità su organico di fatto dei posti per utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente scuola secondaria di I grado per l'A.S. 2022/23, per un totale di 93 posti nella classe di concorso ADMM sostegno (doc. 5).

In data 2/08/2022 l'UST Ragusa disponeva l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria provinciale su posti normali e di sostegno di 1° e 2° grado della provincia di Ragusa dei docenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con relativo elenco (doc.6).



In data 4/08/2022 l'UST Ragusa disponeva l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posti normali e di sostegno di 1° e 2° grado in provincia di Ragusa (doc. 7).

Dagli elenchi allegati ai superiori decreti risultano coperti per la scuola secondaria di I grado nella classe di concorso ADMM sostegno solo 68 posti.

Tuttavia, l'UST di Ragusa con pec del **10/08/2022**, comunicava il rigetto con la seguente motivazione: *“di fatto, in questa provincia allo stato attuale per la classe di concorso ADMM non sussistono posti vacanti e disponibili, in quanto tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto per la suddetta classe di concorso per l'a. s. 2022/23 sono stati destinati a mobilità ed immissioni in ruolo, così come disposto dal CCNI sulla mobilità valido per il triennio scolastico 2022/25. Inoltre, difetta il requisito dell'assenso dell'Ambito Territoriale di Milano, provincia di titolarità della S.V., il quale è tenuto ad assumere esplicitamente l'impegno, conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 42 bis del d.lgs. 151/01, che il posto lasciato temporaneamente libero dalla S.V. non si renderà disponibile per una nuova assunzione”* (doc. 8).

In data 5/09/2022, L'UST di Ragusa rendeva noto l'elenco dei posti disponibili (doc. 9) e contestualmente pubblicava il provvedimento e gli allegati elenchi con cui venivano individuati, per l'a.s. 2022/23, i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Ragusa, destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato, per un totale di **98 posti** (doc. 10).

Inoltre, in data **16/09/2022**, l'Ufficio Scolastico di Ragusa pubblicava altro provvedimento con cui venivano conferiti **altri 4 incarichi** a tempo determinato del personale docente della classe di concorso ADMM per A.S. 2022/2023 (doc. 11).

L'UST di Milano, ulteriormente sollecitato anche con pec del 07/09/2022 (doc. 12), nessuna determinazione adottava nei termini.

Soltanto **in data 22/09/2022** negava il nulla osta richiesto dal ricorrente, motivando il diniego con l'esistenza di specifici istituti normativi settoriali a tutela dell'aspirazione al ricongiungimento al nucleo familiare, diversi da quello richiesto dal ricorrente, nonché con l'assenza di una disciplina di dettaglio con cui gestire giuridicamente ed economicamente l'ultronea generazione di posti in organico ed il



conseguente impatto sull'organizzazione scolastica, derivante dall'assegnazione richiesta ex art 42 bis (doc. 13).

Le determinazioni assunte dalle Amministrazioni compulsate con cui rigettano la richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42 d.lgs. 151/2001 del Sig. Dipasquale Daniele sono assolutamente illegittime, alla pari di ogni altro atto allo stesso preparatorio, connesso e consequenziale, atti che vanno tutti annullati, per quanto di ragione, per i seguenti motivi di:

DIRITTO

a) Violazione dell'art. 42 bis d.lgs. 151/2001. Carenza assoluta di motivazione e violazione dell'art. 3 l.n. 241/90.

Il Sig. Dipasquale è genitore di un figlio minore di tre anni, è docente di scuola secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato presso l'istituto scolastico Dante Alighieri di Legnano e l'altro genitore esercita la propria attività professionale nella provincia di Ragusa.

Certo è il diritto del ricorrente all'assegnazione richiesta.

Infatti, la norma di cui all'art. 42 bis, che prevede l'istituto dell'assegnazione temporanea, è contenuta nell'ambito del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nel contesto della c.d. legge sui congedi parentali.

La ratio è proprio la tutela di valori costituzionali di rango primario, legati alla promozione della famiglia ed al diritto-dovere di provvedere alla cura dei figli nella primissima infanzia. Valori tutelati sia da norme costituzionali (artt. 30 e 31 della Costituzione) sia da norme di trattati internazionali (art. 24 della Carta di Nizza, art. 3 della Convenzione delle Nazioni unite 5 settembre 1991).

La possibilità di richiedere l'assegnazione temporanea ha la finalità di garantire il diritto del figlio, sia naturale che adottivo, a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.

Pertanto, la mancata assegnazione del ricorrente ad un istituto scolastico della provincia di Ragusa, ove è collocata la propria famiglia, oltre a ledere i diritti di padre e lavoratore del sig. Dipasquale, è gravemente lesiva del diritto del minore Andrea (di soli 11 mesi) ad avere la contemporanea presenza di entrambi i genitori nella fase di crescita.

La norma prevede pertanto che, sussistendo tali requisiti soggettivi, sussistendo posti vacanti e disponibili, le Amministrazioni di provenienza e destinazione,



esprimano entro 30 gg il loro assenso o dissenso limitato a casi o a esigenze eccezionali.

Orbene, l'Ufficio scolastico territoriale di Milano, oltre il termine prescritto dalla legge, ha negato il nulla osta con atto assolutamente privo di motivazione.

L'Ufficio, infatti, inutilmente richiama l'esistenza di altre procedure atte a consentire la movimentazione dei docenti sul territorio nazionale, che offrirebbero una tutela maggiore rispetto a quella richiesta dal ricorrente ex art 42 bis, e fonda il diniego per l'impossibilità materiale a realizzare la mobilità invocata per mancanza di norme operative e di attuazione.

Innanzitutto è bene precisare che l'istituto dell'assegnazione provvisoria, richiamata dall'Ufficio, e quello dell'assegnazione temporanea ex art. 42 bis non sono sovrapponibili.

Diversi sono i presupposti applicativi, nonché l'iter procedimentale.

L'assegnazione provvisoria è assoggettata ad una procedura comparativa, con termini e modalità fissati dal bando ministeriale; l'assegnazione temporanea, invece, non implica una valutazione comparativa e la relativa domanda non è assoggettata ad alcun termine.

Gli istituti in esame perseguono obiettivi differenti: la prima è volta a favorire la mobilità in funzione di singole e soggettive condizioni del docente ed è subordinata all'esistenza di posti e cattedre la cui vacanza è accertata per l'intero anno scolastico; la seconda è posta a tutela di beni e interessi primari di rilievo costituzionale, rintracciabili nella tutela dell'unità familiare e nella protezione della salute psicofisica dei figli minori (Trib. Siracusa 10.08.2019, T.A.R. Emilia-Romagna n. 207/2020).

Le differenze strutturali e le diverse fonti di regolazione consentono di affermare che l'istituto ex art 42 bis è fattispecie distinta e autonoma dall'assegnazione provvisoria.

Pertanto, la disciplina dettata dall'art. 42 bis può essere derogata esclusivamente da fonti di rango primario e non dalla contrattazione collettiva, stante la previsione normativa di cui all'art. 40, comma 1, T.U. n. 165/2001.

Erronea è pertanto la ricostruzione normativa fornita.

Quanto poi, all'inesistenza di una disciplina di dettaglio che consenta di attuare le concrete modalità operative per applicare la mobilità prevista dall'art. 42 bis,



L'Ufficio, in maniera del tutto superficiale e ambigua, fa rientrare tali circostanze nei *“casi o esigenze eccezionali”*, unica ipotesi in cui è *previsto il dissenso*.

In realtà, con riferimento alle “esigenze eccezionali” che possono determinare il provvedimento di diniego, l'Amministrazione avrebbe dovuto opporre una **reale** difficoltà conseguente allo spostamento del ricorrente e più specificatamente comprovare l'indispensabilità e/o insostituibilità per la peculiarità della qualifica o della professionalità del docente medesimo, il cui trasferimento potrebbe arrecare irrimediabile pregiudizio all'amministrazione.

Nessuna motivazione ha pertanto reso sul punto l'amministrazione, che paventa solo difficoltà operative, in realtà inesistenti!

Quanto al diniego espresso dall'Ufficio scolastico territoriale di Ragusa, si evidenzia che, alla data di presentazione della domanda (2.08.2022) sul sito istituzionale dell'UST Ragusa veniva resa nota la disponibilità su organico di fatto dei posti per utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente scuola secondaria di I grado per l'A.S. 2022/23, per un totale di 93 posti nella classe di concorso ADMM sostegno (doc. 5).

In data 02-04/08/2022, con le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, provinciali ed interprovinciali, risultavano coperti solì 68 posti (doc. 6-7).

Ma v'è di più. Con i successivi provvedimenti del 05/09/2022 e del 16/09/2022 l'UST di Ragusa ricorreva alla copertura di ben 98 posti, per la classe di concorso ADMM sostegno, attingendo ai docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e nelle Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Ragusa.

Risulta, pertanto, evidente la sussistenza di posti vacanti e disponibili di corrispondente posizione retributiva, e infondato è il diniego espresso dall'UST di Ragusa in data 10/08/2022.

Si palesa del tutto contraddittoria la motivazione del rigetto dell'istanza di assegnazione da parte dell'Ufficio scolastico territoriale di Ragusa che, in contrasto con i provvedimenti adottati successivamente, evidenziava al ricorrente la mancanza di posti vacanti e disponibili da potergli assegnare.

Se l'Ufficio scolastico avesse correttamente istruito la posizione del ricorrente avrebbe potuto disporre l'assegnazione ad uno degli istituti scolastici della provincia di Ragusa ove si erano resi disponibili posti vacanti individuati nei successivi provvedimenti.



In tali condizioni, non vi è dubbio alcuno che l'operato delle due Amministrazioni sia illegittimo per non aver riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere assegnato temporaneamente ex art. 42 bis ad una sede scolastica della provincia di Ragusa, secondo l'ordine di preferenza indicato, sussistendone tutti i requisiti di legge.

Per quanto sopra esposto, fondata è la tutela cautelare richiesta.

Quanto al *fumus boni iuris* risultano ampiamente documentati i presupposti del diritto del ricorrente all'assegnazione temporanea, sussistendo sia la condizione familiare sia l'esistenza di posti vacanti e disponibili nella provincia di Ragusa.

Né sono state indicate valide ragioni ostative al trasferimento del docente da parte dell'amministrazione di provenienza.

Quanto al *periculum in mora*, la durata di un giudizio ordinario di cognizione impedirebbe al ricorrente di vedersi riconosciuto per l'anno in corso l'assegnazione ad uno degli istituti scolastici della provincia di Ragusa, con grave ed irreparabile pregiudizio.

La permanenza nella sede di servizio di Legnano, notevolmente distante dal luogo di residenza del nucleo familiare, può compromettere in maniera irreparabile interessi, tutti di rilevanza costituzionale, la cui lesione non potrebbe essere risarcita neppure per equivalente.

Sussiste il pericolo di danno per il minore a cui verrebbe meno la cura e l'assistenza paterna, che la notevole distanza non consente, con inevitabili e prevedibili ripercussioni psicologiche ed emotive.

Verrebbe leso, altresì, non solo il diritto al lavoro del ricorrente, costituzionalmente garantito quale diritto fondamentale di ogni individuo (artt. 4 e 35 Cost.), ma anche e soprattutto il diritto alla famiglia, inteso come diritto-dovere di mantenere, educare ed istruire i figli (artt. 29 e 30 Cost.).

Inoltre, non trascurabile è il pregiudizio dal punto di vista economico e le connesse ripercussioni sulla vita personale e familiare. Le notevoli spese per il trasferimento presso la sede di servizio di Legnano (per viaggio, vitto e alloggio), e/o la necessità di ricorrere al congedo parentale per avvicinarsi al minore, sottrarrebbero importanti risorse alla famiglia.

Il rimedio cautelare richiesto vale, altresì, a garantire la continuità delle prestazioni dell'insegnante, evitando disfunzioni e discontinuità che, se giunte ad anno scolastico inoltrato, potrebbe compromettere, in questo delicato settore



dell'amministrazione pubblica, il canone di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Sul punto la giurisprudenza prevalente si è già espressa favorevolmente in ipotesi simili (fra le tante: Tribunale di Modena ordinanza del 10/01/22; Tribunale di Patti ordinanza n. 7731/2021 del 2/11/2021; Tribunale di Termini Imerese del 14/02/2018;) (doc. 14).

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, per i motivi suesposti il Sig. Dipasquale Daniele, ut sopra rappresentato e difeso

CHIEDE ALL'ON. GIUDICE DEL LAVORO ADITO

reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle domande e istanze del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/01, per l'a.s. 2022/2023, ad una delle sedi scolastiche disponibili della provincia di Ragusa- scuola secondaria di I grado nella classe di concorso ADMM sostegno- secondo l'ordine di cui alla domanda del 2/08/2022.

Conseguentemente, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti impugnati e/o di ogni altro atto/provvedimento ad essi correlati, ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea del ricorrente a una delle sedi scolastiche disponibili della provincia di Ragusa- scuola secondaria di I grado nella classe di concorso ADMM sostegno- secondo l'ordine di cui alla domanda del 2/08/2022.

Emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto rivendicato, per i motivi meglio specificati in narrativa.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste a seguito delle difese avverse e salvo ogni altro diritto.

Con vittoria di spese e compensi.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, D.P.R. 30.05.2002 n.115, introdotto dal 06/07/2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n.111, ai fini del contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si produce: 1) contratto di lavoro a tempo indeterminato; 2) domanda di assegnazione; 3) certificato stato di famiglia e residenza; 4) attestazione attività coniuge; 5) disponibilità organico di fatto; 6) decreto e graduatorie utilizzaz. E assegnaz. Provv. Provinciali; 7) decreto e graduatorie utilizzaz. E assegnaz. Provv.



Interprovinciali; 8) diniego UST Ragusa; 9) disponibilità posti per incarichi a tempo determinato; 10) decreto ed elenco conferimenti incarichi a t.d. del 5/9/22; 11) decreto ed elenco conferimenti incarichi a t.d. del 16/9/22; 12) sollecito UST Milano; 13) diniego UST Milano; 14) giurisprudenza citata.

Ragusa, 23/09/2022

Avv. Katia Ricci

Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro-interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte del ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it) ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame.

Ragusa, 23/09/2022

Avv. Katia Ricci

